C/2024/7485

17.12.2024

Avviso all'attenzione della persona oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2024/3151 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3152 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(C/2024/7485)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione della persona che figura nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio ([1]), modificata dalla decisione (PESC) 2024/3151 del Consiglio ([2]), e nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio ([3]), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3152 del Consiglio ([4]).

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiornare la voce relativa alla persona summenzionata aggiungendo le informazioni contenute nelle sintesi dei motivi fornite dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) concernente la Repubblica popolare democratica di Corea, consultabile alla pagina seguente: Security Council 1718 Sanctions Committee Amends One Entry on Its Sanctions List | Meetings Coverage and Press Releases (Il comitato delle sanzioni 1718 del Consiglio di sicurezza modifica una voce nel suo elenco relativo alle sanzioni | Copertura delle riunioni e comunicati stampa).

La persona interessata può presentare in qualsiasi momento al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco delle Nazioni Unite. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:

Focal Point for De-listing
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room DC2 2034
United Nations
New York, N.Y. 10017
United States of America
Tel. +1 917 367 9448
Fax +1 212 963 1300
E-mail: delisting@un.org

Per maggiori informazioni consultare: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests.

A seguito della decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha pertanto aggiornato la voce relativa alla persona summenzionata nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, modificata dalla decisione (PESC) 2024/3151, e nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3152.

Si richiama l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).

La persona in questione può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

([1]) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
([2]) GU L, 2024/3151, 16.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3151/oj.
([3]) GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.
([4]) GU L, 2024/3152, 16.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3152/oj.